

Regio decreto legge 20.07.1934, n. 1404

(Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1934, n. 208)

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.

Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 1935, n. 835. e successive

A cura dell' avvocato Nicola Cioffi di Napoli.

(Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute, non essendo questo sito una fonte ufficiale. Si riportano alcuni articoli.)

Preambolo - [Preambolo]

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'istituzione e al funzionamento del tribunale per i minorenni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Articolo 1

Composizione dei centri di rieducazione per minorenni

Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 1935, n. 835.

Gli istituti o servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, destinati in ciascun distretto di Corte d'appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni.

Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi predetti:

- 1) istituti di osservazione;
- 2) gabinetti medico-psico-pedagogici;
- 3) uffici di servizio sociale per minorenni;
- 4) case di rieducazione ed istituti medicopsico-pedagogici;
- 5) "focolari" di semi-libertà e pensionati giovanili;
- 6) scuole, laboratori e ricreatori speciali;
- 7) riformatori giudiziari;
- 8) prigionieri-scuola.

Il Ministro per la grazia e la giustizia può con proprio decreto, aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto, soltanto se in questo non sia già costituito il centro.

Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito, funzionano il tribunale per i minorenni e la sezione di Corte d'appello per i minorenni, nonché l'Ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. (1)

Articolo 2

Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni. Servizi Ausiliari.

Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 1935, n. 835.

In ogni sede di Corte di appello, o di sezione di Corte d'appello, è istituito il Tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti, dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età. (1)

Articolo 4

Ufficio del pubblico ministero

Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 1935, n. 835.

Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore della Repubblica o di sostituto procuratore generale di Corte d'appello.

Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni diciotto nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18. (1)

Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale. (2)

Articolo 5

Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni.

Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 1935, n. 835

Sull'appello alle decisioni del Tribunale per i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte d'appello che è indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie.

La sezione funziona con l'intervento di due privati cittadini, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dall'art. 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione.

Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni.

Articolo 6

Nomina dei componenti privati

I componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli. E' ad essi rispettivamente conferito il titolo di giudice del tribunale per i minorenni, o di consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni.

Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della Corte d'appello a norma dell'art. 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura.

Durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Quando è necessario, sono nominati uno o più supplenti.